

REGISTRAZIONE A
CURA RICORRENTE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO
SEZIONE FALLIMENTARE

SENTENZA

N. 26/2014

N. _____ R. E.

N. 222/14 Cron.

N. 40/14 Rep.

SECCIC

Riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.:

dr. Simone Salcerini Presidente

dr. Antonio Picardi Giudice rel.

dr. Paolo Masetti Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 30/2013 C.P. ed in quello n. 335/2013 avente ad oggetto:
DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

promosso da

MABO EDILIZIA ED ENERGIA s.p.a., in persona dell'amministratore unico
Dattile Massimo, elettivamente domiciliata in Arezzo, Viale Michelangelo n. 26,
presso lo studio dell'Avv. Giulia Ciolfi che la rappresenta e difende in virtù di
procura in calce al ricorso.

debitrice

con l'intervento di

Mabo Prefabbricati s.p.a. in liquidazione ad amministrazione straordinaria, in
persona del Commissario Straordinario Prof. Avv. Lucio Francario, rappresentato
e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato in cancelleria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso, depositato l' 11.7.2013, Mabo Edilizia ed Energia s.p.a. (d'ora
innanzi, per brevità, M.E.E.), chiedeva la concessione del termine per il deposito
della proposta, del piano e della documentazione di cui al secondo e terzo e
comma dell'art. 161 l.f.

Il Tribunale, con provvedimento del 9.8.2013, concedeva termine fino al
15.10.2013, successivamente prorogato al 30.11.2013, senza, tuttavia, che la
ricorrente provvedesse al deposito della prescritta documentazione.

Con ricorso, depositato in data 20.12.2013, la M.E.E. adiva il Tribunale di Arezzo, deducendo una situazione di chiara e conclamata insolvenza e chiedeva che fosse dichiarato il fallimento della società.

All'udienza del 6.2.2014 interveniva in giudizio il Prof. Avv. Lucio Francario, quale Commissario Giudiziale della Mabo Prefabbricati s.p.a. in liquidazione, il quale chiedeva che fosse dichiarato lo stato di insolvenza ^{di} M.E.E. con conseguente ammissione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria in quanto impresa del gruppo Mabo.

Con memoria depositata il 20.3.2014, M.E.E. dichiarava di aderire alle conclusioni del Commissario Giudiziale della Mabo.

Va, in primo luogo, riconosciuta la competenza di questo Tribunale essendo la sede della società in Bibbiena da oltre un anno e l'incardinazione del presente procedimento è avvenuta anche ad impulso del debitore sulla cui qualità di imprenditore commerciale non vi sono motivi per dubitare.

Deve, poi, essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, non avendo M.E.E. provveduto al deposito della prescritta documentazione nel termine alla stessa concesso.

Orbene, con decreto del 21.2.2014, è stata aperta la procedura di amministrazione straordinaria della Mabo Prefabbricati e, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico adottato in data 11.3.2014, il Prof. Avv. Lucio Francario è stato nominato Commissario Straordinario.

Pertanto, in maniera speculare a quanto previsto per l'apertura della procedura madre, anche l'accertamento dei presupposti per l'ammissione all'amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo presuppone il rispetto della struttura bifasica del procedimento, sicché nella prima fase il Tribunale è chiamato ad accertare l'insolvenza e l'appartenenza al gruppo, secondo quanto previsto dall'art. 80, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 270/1999 e, nella seconda fase, a valutare la presenza delle condizioni previste dall'art. 81, comma 2, e l'impatto, in termini di convenienza ed opportunità economico-produttiva, che l'estensione dell'amministrazione straordinaria all'impresa del gruppo può sortire sulla procedura madre.

Ebbene, per quanto concerne lo stato di insolvenza, lo stesso si desume in primo luogo dalle dichiarazioni confessorie rese da M.E.E. nel ricorso per la dichiarazione di fallimento (da ritenersi implicitamente abbandonato a seguito



della adesione alle conclusioni rassegnate dal Commissario Straordinario) ed in quello per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Inoltre, anche la documentazione contabile prodotta ha confermato l'esistenza di tale stato.

In particolare, come si evince dal bilancio relativo all'esercizio 2012, le perdite ammontano ad € 660.723,00 mentre dalla situazione economico/patrimoniale della società, aggiornata al 30.11.2013, si evince che le passività ammontano in totale ad € 7.903.571,12.

Per quanto concerne, invece, il requisito dell'appartenenza al gruppo, esso si desume da una pluralità di elementi quali: 1) la comunanza della compagine sociale di controllo; 2) la comunanza della sede legale; 3) la comunanza del patrimonio umano; 4) l'utilizzo del nome commerciale "Mabo".

Detti elementi inducono a ritenere pienamente integrata la condizione di cui all'art. 80, prima comma, lett. b) n. 3 del citato decreto legislativo, stante anche l'assenza di contestazioni sul punto.

In definitiva, sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'atto di intervento presentato dal Commissario Straordinario.

Evidenti ragioni di opportunità inducono a nominare Commissario Giudiziale il Prof. Avv. Lucio Francario già Commissario Giudiziale della procedura madre.

P.Q.M.

visti gli artt. 161,162 l.f.

dichiara

improcedibile il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Visti gli artt. 80,81,82, 8 e seg. del decreto legislativo n. 270/1999;

DICHIARA

lo stato di insolvenza di Mabo Edilizia ed Energia s.p.a., con sede in Bibbiena, loc. Ferrantina snc, c.f. 02117720512, numero REA: AR - 163024, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Dattile Massimo.

NOMINA

giudice delegato il Dr. Antonio Picardi;

NOMINA

Commissario Giudiziale il Prof. Avv. Lucio Francario, nato a Campobasso il 27.11.1952.

STABILISCE



il giorno 24.9.2014 ^{0^u 10.30} per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato. nel suo ufficio presso la sede di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della società insolvente il termine perentorio di 90 giorni dalla data di affissione della sentenza, per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.

STABILISCE

che la gestione dell'impresa, fino a quanto non si procederà a norma dell'art. 30 del decreto legislativo n. 270/1999, sia lasciata all'imprenditore insolvente.

DICHIARA


la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

MANDA


alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 l.f. e la comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

Così deciso in Arezzo, il 27 marzo 2014, su relazione del giudice dr. Antonio Picardi.


Il Giudice Est.
dott. Antonio Picardi




Il Funzionario Giudiziario
Claudio Polverini



Il Presidente
dott. Simone Salcerini



Depositato in Cancelleria
il 31. MAR. 2014
IL CANCELLIERE
Geom. Polverini Claudio



Fatta copia
telegrafica

Il Funzionario Giudiziario
Claudio Polverini

